

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3304-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **STORCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**FANFANI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(**PRETI**)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(**NATALI**)

nella seduta dell'8 luglio 1966

Adesione alla Convenzione doganale relativa al materiale ricreativo destinato alla gente di mare, adottata a Bruxelles il 1° dicembre 1964 e sua esecuzione

Presentata alla Presidenza il 26 ottobre 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'adesione alla Convenzione doganale di Bruxelles del 1° dicembre 1964, che prevede la concessione di alcune agevolazioni di natura doganale per il materiale ricreativo destinato alla gente di mare, presenta per il nostro Paese un notevole interesse. Interesse sia diretto, in vista del beneficio che possono ritrarne gli equipaggi delle nostre navi mercantili, che indiretto, nel quadro della collaborazione internazionale fra le marine di ogni bandiera, cui il nostro

Paese è tenuto, per essere nazione marinara di primissimo piano.

Le agevolazioni fiscali previste dalla Convenzione consentono un proficuo, rapido ed economico scambio di materiale didattico e ricreativo fra nave e nave; sì che la gente di mare, nel corso dei viaggi che talvolta hanno la durata di anni, può trovare i mezzi per una sana ricreazione dello spirito. Il materiale relativo (films, libri, dischi, giuochi, articoli sportivi, registratori, ecc.) può essere usato an-

che nei porti durante la sosta delle navi, e può essere scambiato con altro materiale all'arrivo nei vari scali.

Gli aspetti prevalentemente positivi della Convenzione di Bruxelles, intesa a ridurre gli ostacoli di natura tariffaria e commerciale alla circolazione dei beni suddetti, si da facilitar-

ne l'uso e lo scambio alle marinerie di tutti i Paesi per un loro maggiore benessere morale e materiale, non sfuggiranno certamente.

Ed è in considerazione di tali aspetti che la III Commissione ritiene necessaria l'adesione del nostro Paese alla Convenzione stessa.

STORCHI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione doganale relativa al materiale ricreativo destinato alla gente di mare, adottata a Bruxelles il 1° dicembre 1964.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 13.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.